



COMUNE DI SORENGO

MUNICIPIO

MM No. 1127 – del 20 gennaio 2014

Concernente la revisione della regolamentazione comunale a scopo sociale ed accompagnate il disegno di nuovo Regolamento comunale sull'aiuto sociale

I. Premessa

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

in occasione della seduta costitutiva del Consiglio comunale dell'8 maggio 2012 l'on. Norberto Crivelli e cofirmatari hanno presentato una mozione intesa ad una rivalutazione dell'ammontare delle prestazioni previste dal regolamento per l'aiuto complementare comunale per gli anziani, i superstiti e gli invalidi del 4 dicembre 1989 e un'estensione delle stesse anche a coloro i quali sono ospiti di istituti o case per anziani, categoria esclusa dal vigente regolamento.

Sulla base della proposta in argomento il Municipio ha proceduto all'esecuzione di un confronto tra il regolamento in vigore e le norme in materia sociale di alcuni Comuni in qualche modo paragonabili a Sorenngo (Bedano, Cadempino, Collina d'Oro, Comano e Muzzano) i cui risultati hanno confermato l'opportunità di procedere ad una revisione della normativa.

Come anticipato nel commento di dettaglio accompagnate il Preventivo comunale per il 2013¹ il Municipio ha tuttavia ritenuto opportuno prendere spunto dalla proposta Crivelli per procedere ad una revisione della regolamentazione comunale in materia di aiuto sociale, in particolare al fine di armonizzare le prestazioni e di creare una base legale che permetta anche di soccorrere adeguatamente persone cadute in disagio conformemente ai disposti dell'art. 53 cpv. 2 (Aiuti puntuali) della Legge sull'assistenza sociale (LAS - RL 6.4.11.1).

II. Quadro normativo superiore – sussidiarietà e competenze del Comune

Prima di entrare nel merito della proposta normativa si ritiene utile tracciare un quadro del complesso panorama giuridico in cui si inseriscono gli interventi comunali in materia sociale.

Innanzitutto è opportuno sottolineare il ruolo sussidiario dello Stato nell'ambito dell'aiuto sociale. I principi della sussidiarietà dello Stato e della responsabilità individuale e sociale del singolo sono infatti codificati nella Costituzione Federale (CF) (artt. 5a e 6).

Il più alto atto normativo federale sancisce all'art. 41, che a complemento della responsabilità e dell'iniziativa private la Confederazione e i Cantoni si adoperano per il perseguimento degli obiettivi sociali nell'ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili.

Da queste norme fondamentali si desume in sostanza che il perseguimento degli obiettivi sociali non compete in linea di principio ai Comuni che si situano all'ultimo gradino di una scala che pone al vertice l'iniziativa privata, subordinatamente la Confederazione, poi i Cantoni.

¹Cfr. MM. No. 1120 del 24 ottobre 2012, pagg. 40 ss, commento alla voce "Aiuto comunale ai beneficiari di prestazioni complementari AVS" - 558.366.01

Nel Cantone Ticino l'intervento sociale è disciplinato da ben 64 atti normativi (Leggi, Decreti Legislativi, Regolamenti e Decreti Esecutivi - RL 6.4.) classificati in nove campi d'applicazione:

1. Assegni di famiglia e armonizzazione delle prestazioni sociali
2. Sostegno alle famiglie
3. Giovani
4. Anziani - assistenza e cura a domicilio
5. Malati
6. Invalidi
7. Previdenza professionale
8. Abitazione
9. Assistenza sociale

Tra i numerosi atti normativi spicca in particolare la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 (RL 6.4.1.2.) voluta dal Legislatore cantonale per *“rispondere in maniera organica e coerente alle richieste che le diverse parti interessate, in questi ultimi anni, hanno più volte indirizzato all'autorità politica al fine di rendere più trasparente la legislazione sociale, di garantire un aiuto mirato ai bisogni e di evitare un uso inefficiente delle risorse finanziarie”* (Mess. Gov. No. 4773 del 1° luglio 1998).

La riforma attuata con la Laps, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, perseguiva quale principale obiettivo *“ad un riordino della legislazione in materia di prestazioni finanziarie a favore di persone di condizioni economiche modeste, attraverso la definizione di criteri comuni di accesso ed erogazione delle prestazioni sociali. (...) Attraverso l'armonizzazione e il coordinamento si vuole evitare la disparità di trattamento nell'ambito di prestazioni che hanno come scopo comune quello di supplire a una mancanza di reddito.”* (Mess. Gov. cit.).

III. Obiettivi della riforma comunale e attuale regolamentazione

Nell'ambito del complesso quadro normativo cantonale risulta assai ardua la creazione e l'organizzazione di aiuti sociali comunali, basati necessariamente su una regolamentazione autonoma che tenga conto di quanto avviene a livello superiore, senza correre il rischio di generare delle disparità di trattamento.

Inoltre una regolamentazione di aiuti sociali comunali dovrebbe essere mirata verso i casi di effettiva necessità e nel contempo, per quanto possibile, di facile applicazione.

Si ritiene quest'ultimo requisito essenziale sia per consentire laddove è necessario un intervento rapido "a tampone" in attesa che vengano adempiute le complesse procedure burocratiche che danno poi origine ad aiuti assistenziali cantonali in applicazione della Laps, sia per evitare di creare a persone in stato di bisogno eccessivi appesantimenti burocratici e, infine ma non da ultimo, per limitare l'impiego di tempo all'interno del nostro piccolo apparato amministrativo comprimendo i costi indiretti.

Parimenti si ritiene opportuno procedere ad un raggruppamento dell'attuale regolamentazione autonoma allo scopo di coordinare e armonizzare l'intervento del Comune a favore delle persone in condizioni finanziarie modeste.

La riforma che si propone in questa sede persegue dunque essenzialmente due obiettivi:

Il coordinamento: significa avere modalità di erogazione che si basano sui medesimi criteri.

L'armonizzazione: significa avere un obiettivo unico, vale a dire quello di intervenire al di sotto di una data soglia di reddito senza tuttavia escludere, in taluni casi, di mantenere la possibilità di intervento anche in presenza di redditi superiori alla soglia (aiuti puntuali art. 53 cpv. 2 LAS).

Attualmente a livello comunale vigono le seguenti normative:

1. R. per l'aiuto complementare comunale per gli anziani, i superstiti e gli invalidi del 4 dicembre 1989 (**RPCavs/ai**)
2. R. per il sussidiamento delle cure ortodontiche su fanciulli dell'11 novembre 1991 (**ROrt**)
3. R. per un sussidio comunale ai premi della cassa malati del 17 dicembre 2002 (**RSCM**)
4. R. per il sussidiamento degli abbonamenti dei mezzi pubblici di trasporto (originariamente denominato R. per il sussidiamento degli abbonamenti dei mezzi pubblici di trasporto a favore dei giovani di famiglie in condizioni finanziarie modeste) del 9 maggio 1994 (**RTraspubb**)

Cui si aggiunge il R. dell'Amministrazione abitazioni economiche del 14 dicembre 1992 (RAAE). Riteniamo opportuno sbaragliare immediatamente il campo da quest'ultimo regolamento che non viene toccato dalla nostra riforma in quanto riferito al funzionamento di un immobile a pigione moderata di proprietà del Comune che beneficia di un ordinamento a se stante quale "azienda municipalizzata" sulla base della LMSP.

L'obiettivo di base perseguito originariamente dai quattro regolamenti sopra enunciati consisteva nel recare un beneficio finanziario in presenza di un determinato limite di reddito.

Nel corso degli anni, l'obiettivo perseguito dal regolamento riguardante il sussidiamento degli abbonamenti dei mezzi pubblici di trasporto è stato sfumato tra altre motivazioni, nel caso specifico quella di incentivare ad un comportamento rispettoso dell'ambiente.

Tale normativa, precedentemente denominata "regolamento per il sussidiamento degli abbonamenti dei mezzi pubblici di trasporto a favore dei giovani di famiglie in condizioni finanziarie modeste", adottata dal Consiglio comunale il 9 maggio 1994, affonda le proprie radici in una mozione presentata il 14 dicembre 1992 dall'allora consigliere comunale On. Lilli Pesciallo il cui scopo era precipuamente di sostegno sociale: *"Le famiglie con figli in età scolastica sono confrontate già con notevoli spese e l'acquisto di uno o più abbonamenti annui per i trasporti pubblici, il cui prezzo minimo è di Fr. 315 per abbonato, può comportare gravi difficoltà finanziarie alle famiglie a reddito basso"*

Nonostante avviso municipale negativo la mozione fu accolta dal Legislativo nel corso della sessione del 28 febbraio 1994 e diede origine al regolamento, approvato il 9 maggio successivo sulla base del MM No. 692 del 30 marzo 1994.

Tale regolamento venne dunque introdotto per scopi socio-assistenziali.

Nella sessione del Legislativo del 26 maggio 2009 cinque giovani Consiglieri, rappresentanti di tutte le forze politiche sedenti in Consiglio comunale, presentavano una mozione (primo firmatario On. Giorgio Battaini) tendente ad ampliare il ventaglio dei beneficiari, in particolare estendendo l'applicazione del regolamento anche ai beneficiari di rendite di vecchiaia (AVS).

Con tale atto i Mozionanti esprimevano l'intenzione di perseguire il duplice obiettivo di recare un aiuto alle fasce più deboli della popolazione (politica sociale) e di dare un segnale verso la promozione del trasporto pubblico a favore di un'aria meno inquinata (politica ambientale).

Il Municipio aderì di motu proprio alla proposta presentando il MM No. 1061 del 10 agosto 2009 riguardante alcuni emendamenti al previgente regolamento e più precisamente:

- Estensione dell'agevolazione a tutti gli abbonamenti.
- Ampliamento del ventaglio dei beneficiari senza limiti d'età per coloro che studiano (formazione professionale, riqualifica, nuovi studi, ecc.).
- Ampliamento del ventaglio dei beneficiari alle persone che percepiscono rendite AVS/AI o AGI.

- Introduzione di un sussidio anche a persone che possono vantare una condizione finanziaria non modesta senza sconfinare nell'agiatezza.

La proposta fu accolta dal Consiglio comunale il 15 dicembre 2009 ed il regolamento assunse la fisionomia e la denominazione odierne perdendo la prevalenza di aiuto sociale per assumere quella di incentivi ecologico.

Per questi motivi si ritiene di mantenere invariato nella sua sostanza tale regolamento che esula oramai dal novero delle norme a carattere sociale vere e proprie.

Con il presente messaggio si propone, per contro, l'abrogazione delle altre normative di cui sopra (RPCavs/ai; ROrt; RSCM),

Per una più chiara visione d'assieme vale la pena riassumere schematicamente la portata dei tre regolamenti comunali sopraelencati.

Regolamento	Beneficiari	Criterio	Parametro	Soglia min/max	Importo
RPCavs/ai	anziani / invalidi	annaffiatoio	soglia cantonale	PC AVS/AI	fisso
ROrt	giovani	mirato	redd. imponibile fisco	40'200/66'900	variabile
RSCM	beneficiari suss.cant. CM	annaffiatoio	soglia cantonale	Suss.cant. CM	fisso

IV. Criteri di riferimento

Una delle principali difficoltà che si presenta nell'elaborazione di una regolamentazione comunale per l'aiuto sociale consiste nella definizione dei criteri di riferimento necessari per valutare l'effettiva esistenza di una situazione di bisogno.

Con l'avvento della Laps si è proceduto ad un profondo cambiamento per quanto riguarda i criteri di riferimento per l'assegnazione di prestazioni sociali cantonali. Infatti, fino alla riforma in argomento anche a livello cantonale sovente si utilizzava quale reddito di riferimento il reddito imponibile desunto dalle notifiche di tassazione. Parametro ancora oggi in uso nell'ambito della nostra regolamentazione autonoma (interamente precedente all'entrata in vigore della Laps). Per meglio comprendere le ragioni che hanno spinto il Legislatore cantonale ad orientarsi verso un'altra soluzione occorre ancora riprendere qualche stralcio del messaggio governativo accompagnante la Laps:

“Oggi, quale reddito di riferimento per la determinazione del diritto a una prestazione sociale, spesso si utilizza il reddito imponibile che si iscrive nella logica fiscale. Questo reddito, il cui obiettivo principale è il prelievo delle imposte, non risulta sufficientemente idoneo per la politica sociale.

Innanzitutto perché solo alcune fra le deduzioni previste dalla legge tributaria comportano anche un'effettiva minore disponibilità di reddito. Per contro alcune deduzioni perseguono altri obiettivi (ad es. incentivare il risparmio individuale) e la loro esistenza dipende da scelte e preferenze individuali sul modo di utilizzare il proprio reddito. Queste deduzioni, giustificate dal punto di vista delle politica fiscale, non lo sono invece dal punto di vista della politica sociale.

(...)

Da ultimo, il contribuente rappresenta un'unità di riferimento a fini fiscali ma non necessariamente è l'unità di riferimento adeguata ai fini della politica sociale.

(...)

Le analisi effettuate hanno evidenziato la necessità di estendere il concetto di "unità di riferimento" oltre a quanto previsto dalla legislazione fiscale, la quale non tiene conto delle nuove tipologie di aggregazione familiare.

La convivenza, l'allungamento della permanenza dei figli presso i genitori, le diverse combinazioni para-coniugali o relazionali concorrono ad una più corretta definizione dell'unità di riferimento nonché ad una valutazione più precisa della destinazione delle risorse disponibili.”

Nell'ambito della nostra regolamentazione autonoma, come si evince dalla tabella sintetica sopra riprodotta, il parametro fiscale è preso in considerazione “tout court” dal regolamento che prevede aiuti mirati (cure ortodontiche “ROrt”). Mentre gli altri due si riferiscono in modo diretto a beneficiari di prestazioni cantonali (PC-AVS/AI e sussidi CM). Questo criterio di connessione diretta con norme cantonali non consente l'estensione di un aiuto comunale a persone che, pur trovandosi in condizioni economiche uguali o peggiori ai beneficiari di dette prestazioni cantonali, non ne beneficiano in quanto non appartenenti alle cerchie cui sono riservate (p. es.: anziani, invalidi).

Nel quadro di una revisione della regolamentazione è pertanto necessario provvedere affinché, pur con le opportune semplificazioni laddove ciò risulta possibile, vengano introdotti criteri più efficaci e in linea con le norme che disciplinano l'erogazione di agevolazioni sociali cantonali o federali, prima tra tutte la Laps, e più precisamente i concetti di “unità di riferimento”, “reddito di riferimento”, “reddito disponibile residuale” e “soglia d'intervento”.

Per una più chiara comprensione di tali definizioni e delle modalità di applicazione a livello cantonale si rinvia alle vigenti norme cantonali e federali in materia ed in particolare alle seguenti disposizioni²:

Laps (RL 6.4.1.2)

Art. 2b- Unità e reddito di riferimento

Art. 10 - A. Definizioni - Soglia di intervento

Art. 10a - B. Determinazione del reddito disponibile reale

Art. 11 - C. Diritto - I. Principio

LCAMAL (RL 6.4.6.1)

Art. 26 - Unità di riferimento

RLCAMAL (RL 6.4.6.1.1)

Art. 14 - Reddito di riferimento - A. Accertamento al di fuori o in assenza della tassazione fiscale determinante (art. 30 cpv. 2 LCAMal)

²Disposizioni riprese integralmente nell'allegato A

V. Commento generale sintetico al disegno di nuovo regolamento

Sotto l'aspetto sistematico il disegno di nuovo regolamento si suddivide in quattro titoli.

Il **Titolo I** disciplina in modo uniforme tutte le prestazioni sociali comunali mediante la definizione univoca della cerchia dei beneficiari, dei parametri e dei requisiti per l'ottenimento delle prestazioni.

Il **Titolo II** regola la "Prestazione sociale complementare al reddito", sola prestazione generalizzata che viene erogata puramente in base ai limiti di reddito e senza una speciale destinazione. Tale prestazione si configura come un'evoluzione dell'attuale prestazione complementare comunale a favore dei beneficiari di PC-AVS/AI.

A differenza della regolamentazione attuale la nuova prestazione è tuttavia estesa a tutte quelle persone che, pur non beneficiando di PC-AVS/AI presentano parametri di reddito simili ai rispettivi beneficiari. Evidentemente, contrariamente a quest'ultimi che riceveranno d'ufficio la prestazione, gli altri potenziali beneficiari dovranno farne richiesta come previsto per le altre prestazioni puntuali.

Infine i beneficiari di PC-AVS/AI a carico di istituti o case per anziani hanno diritto ad una prestazione limitata analogamente a quanto avviene in vari altri comuni e conformemente a quanto postulato nella mozione menzionata nella premessa.

Il **Titolo III** costituisce la parte centrale e più importante della nuova regolamentazione. Nello stesso, suddiviso a sua volta in 5 capitoli, vengono infatti illustrate le norme procedurali per l'ottenimento delle prestazioni che vengono erogate su richiesta (Capitolo I).

Nei capitoli successivi (da II a V) sono disciplinate tutte le prestazioni puntuali e più precisamente:

- sussidi per cure ortodontiche (Capitolo II)
- sussidi per attività parascolastiche (Capitolo III)
- sussidi alle spese di sepoltura (Capitolo IV)
- aiuti puntuali di sostegno sociale (Capitolo V)

Il conclusivo **Titolo IV** riporta le disposizioni finali, transitorie ed abrogative.

VI. Commento di dettaglio alle singole norme

Nel presente commento ci limitiamo ad illustrare le caratteristiche tecniche di quelle norme la cui formulazione nel disegno di regolamento può necessitare di particolari spiegazioni quale complemento interpretativo. Per tutte le altre norme rinviamo direttamente alla lettura del disegno di regolamento.

Art. 7 Reddito computabile

La norma comprende tutti i redditi senza eccezioni. In tal modo si intende in particolare tenere in considerazione anche gli elementi di reddito non imponibili fiscalmente quali segnatamente: prestazioni dei parenti, prestazioni assistenziali private e quelle dell'aiuto sociale pubblico, assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali, borse di studio e altri sostegni finanziari alla formazione.

Artt. 8 – 10 Spese computabili

La determinazione delle spese computabili, a differenza della determinazione del reddito computabile che appare abbastanza evidente, non è risultata scevra da notevoli difficoltà.

Allo scopo di poter determinare nel modo più obiettivo possibile l'esistenza di uno stato di bisogno è stato necessario definire la natura e nel contempo i limiti delle spese che sono effettivamente

necessarie per condurre uno stile di vita dignitoso escludendo per contro quelle voci o parti di spesa che costituiscono una forma di risparmio (per esempio polizze assicurative vita, rimborso dei debiti) oppure che eccedono quanto può essere considerato necessario per sconfinare nel superfluo. In particolare si è inteso fare riferimento ai parametri della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per quanto riguarda i valori massimi di spesa ammissibile per l'alloggio³ ed il limite al riconoscimento dei costi per i premi dell'assicurazione malattia⁴ che include unicamente la copertura obbligatoria.

Artt. 11 – 12 Limiti di reddito, soglia di intervento ed entità delle prestazioni

Queste due norme costituiscono la chiave di volta dell'intero regolamento poiché delimitano, da un canto il "raggio d'azione" (art. 11) e dall'altro la portata delle prestazioni (in applicazione degli artt. 18; 29 e 35), demandando al Municipio la definizione precisa del rapporto tra questi due parametri fondamentali mediante l'emanazione di un'apposita ordinanza (art. 12).

La scelta di definire in via regolamentare dei parametri minimi e massimi entro i quali fissare il raggio d'azione e la portata delle prestazioni e di demandare al Municipio i criteri di applicazione, appare la più opportuna per mantenere una relazione tra i bisogni che si riscontreranno sul campo e l'incidenza finanziaria degli aiuti sociali comunali sui conti del Comune.

Occorre in particolare richiamare l'attenzione sulla norma di cui al cpv. 3 dell'art. 12 che limita ulteriormente il margine di manovra dell'Esecutivo obbligandolo a stabilire gli importanti parametri di cui sopra tenendo conto della casistica e dei costi complessivi derivanti dall'applicazione del regolamento registrati nei due anni precedenti in relazione ai limiti di spesa stabiliti dal Consiglio comunale in occasione dell'approvazione del preventivo.

Questa norma fa sì che in ultima analisi rimane pur sempre il Legislativo comunale, tramite l'approvazione degli importi di spesa che saranno esposti a preventivo, a delimitare la portata dell'intervento sociale sussidiario che il nostro Comune si prefigge di compiere in base alla normativa in argomento.

I limiti inferiori della soglia di intervento (reddito disponibile residuale) sono stati definiti (con arrotondamento) in riferimento a quelli previsti dall'art. 10 Laps che a loro volta sono riferiti ai limiti minimi secondo l'art. 10 della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC – R.L.F. 831.30) (valori al 1.1.2013) e più precisamente:

- per persone sole Fr. 19'210.-
- per coppie di coniugi Fr. 28'815.-
- per i primi 2 figli, ciascuno Fr. 10'035.-
- per i 2 figli successivi, ciascuno Fr. 6'690.-
- per ogni altro figlio Fr. 3'345.-

I limiti superiori corrispondono a tali importi maggiorati del 25% e arrotondati.

L'ammontare delle prestazioni è stato stabilito in base ai criteri medi in uso negli altri comuni considerati ai fini del confronto che è seguito alla prima analisi della mozione 8 maggio 2012 dell'on. Norberto Crivelli e cofirmatari per quanto riguarda la prestazione sociale complementare al

³Limite di spesa annua per una persona sola = Fr. 13'200; per coniugi = Fr. 15'000 (valori 2013).

⁴Il premio medio di riferimento è determinato annualmente per ogni categoria di assicurato (di età superiore a 25 anni; di età compresa tra 19 e 25 anni; di età inferiore a 19 anni). Con Decreto esecutivo del 03.10.2012 il Consiglio di Stato ha stabilito i seguenti premi medi di riferimento per l'anno 2013:

-adulti (età superiore a 25 anni) Fr. 4'908.-;
-giovani adulti (età compresa tra 19 e 25 anni) Fr. 4'526.-;
-minorenni (età inferiore a 19 anni) Fr. 1'141.

reddito (art. 18) e sulla base dell'esperienza conseguita nell'erogazione di altre prestazioni comunali, in particolare quelle riguardanti il sussidio per le cure ortodontiche (art. 29).

Art. 13 - Norme sussidiarie

Il rinvio generale alle norme del Titolo III Capitolo I della Laps contribuisce a fornire le indicazioni necessarie in quei casi dubbi e/o particolari in cui potrebbe risultare difficile un'analisi oggettiva senza basarsi su norme estremamente dettagliate.

Art. 16 - Accesso ai dati

Allo scopo di evitare ricorrenti difficoltà nell'ottenimento dei dati da parte delle competenti istanze cantonali viene inserita espressamente una base legale in tal senso.

Art. 21 – 23 Domande di prestazioni, decisione e obbligo di informazione

Le norme elencano i documenti che devono essere presentati per permettere all'amministrazione l'analisi della situazione e l'adozione di decisioni corrette.

La delega dell'emanazione delle decisioni alla Cancelleria comunale appare ovvia in quanto trattasi di decisioni basate su un esame documentario e fattuale che non danno spazio all'arbitrio.

La clausola di decadenza delle domande incomplete prevista dall'art. 23 cpv. 2 è stata inserita in base alla constatazione che anche per quanto riguarda le richieste di prestazioni assistenziali vere e proprie, che in applicazione della Laps devono essere presentate attraverso la Cancelleria comunale che le fa proseguire ai competenti servizi regionali (Sportello regionale Laps), taluni richiedenti non osservano la minima diligenza lasciando le istanze a lungo sospese a causa della mancata presentazione di documenti facilmente reperibili su richiesta da parte loro (per esempio certificati assicurativi, documenti bancari, ecc.).

Artt. 27 – 32 Sussidi per cure ortodontiche

Queste specifiche norme ricalcano i principi del vigente regolamento per il sussidiamento delle cure ortodontiche su fanciulli.

L'ammontare complessivo del sussidio annuo a favore di ogni singolo caso è stato, per contro, limitato all'ammontare massimo della prestazione sociale complementare al reddito (art. 29 cpv. 2).

Si osserva infine che, contrariamente al precedente regolamento che imponeva che le cure fossero necessariamente prestate da un dentista specializzato nel ramo dell'ortodonzia, la normativa in esame impone unicamente che siffatto specialista (riconosciuto dall'AI) attesti l'adeguatezza dell'intervento proposto.

Infatti numerosi interventi minori nel ramo dell'ortodonzia possono oggi essere eseguiti validamente da qualsiasi Medico Dentista abilitato all'esercizio della professione e non risultano più necessariamente appannaggio di coloro i quali hanno conseguito una particolare specializzazione in questo ramo dell'odontotecnica.

Artt. 33 – 37 Sussidi per attività parascolastiche

Questo genere di prestazione, che risulta nuova nell'ambito delle leggi formali emanate dal nostro Comune, era già di fatto erogato dal Municipio in base a un esame empirico delle singole richieste che di tanto in tanto venivano presentate ed in relazione alle quali l'Esecutivo applicava per analogia i parametri di reddito stabiliti dal regolamento per il sussidiamento delle cure ortodontiche su fanciulli.

Un chiaro disciplinamento di questa materia appare utile e necessario allo scopo di evitare decisioni arbitrarie e di definire con esattezza il campo d'applicazione.

Si è inteso in particolare chiarire il novero delle attività che rientrano nella definizione di "parascolastico" ai sensi della regolamentazione in argomento. Il Municipio ritiene opportuno che un intervento dell'ente pubblico comunale, di cui si ricorda ancora una volta il ruolo sussidiario in

materia sociale, sia strettamente limitato all'ambito delle attività didattiche svolte nella scuola dell'obbligo configurandosi quale "aiuto allo studio" e non abbia a contemplare attività del tutto facoltative che, pur degne di rispetto ed attenzione, rientrano esclusivamente nell'ambito di una libera scelta delle famiglie interessate.

Le attività di doposcuola (p. es. servizi Agape) sono escluse dal novero delle attività sussidiate ai sensi del regolamento in esame in quanto già finanziate dall'ente pubblico.

Analogamente a quanto riguarda il sussidio alle cure ortodontiche, sulla base dell'esperienza sin qui maturata il Municipio non ritiene che l'erogazione di questa prestazione possa originare particolari scompensi per le finanze comunali. Ad ogni modo, anche in questo caso l'ammontare complessivo del sussidio annuo a favore di ogni singolo è comunque limitato dalla norma di cui al cpv. 2 dell'art. 35.

Artt. 38 – 42 Sussidi alle spese di sepoltura

La partecipazione comunale alle spese di sepoltura nel caso di persone indigenti è esplicitamente prevista dagli artt. 51 lett. c e 54 LAS⁵.

Dal 1993 a tutt'oggi tale norma ha trovato applicazione solamente in due casi (verificatisi per ironia della sorte entrambi nel 2008) con un costo approssimativo di Fr. 5'000 per caso.

Un più chiaro disciplinamento attraverso la nuova regolamentazione proposta ha pertanto unicamente la funzione di meglio ricordare questo compito che incombe al comune ed agevolare l'Amministrazione nell'espletamento delle sue funzioni.

Artt. 43 – 59 Aiuti puntuali di sostegno sociale

Analogamente ai sussidi alle spese di sepoltura anche gli aiuti puntuali di sostegno sociale a carico dei comuni sono espressamente previsti dalla LAS⁶

In base all'esperienza i casi in cui i servizi comunali sono chiamati ad intervenire sono perlopiù costituiti da situazioni contingenti di grave disagio familiare a carattere d'urgenza durante il breve periodo che intercorre tra la venuta a conoscenza del caso e l'adozione di provvedimenti adeguati da parte dell'Autorità Regionale di Protezione⁷, dei Servizi sociali e/o dell'Ufficio del Sostegno Sociale e dell'Inserimento.

Rientrano in particolare nella casistica violenza domestica, maltrattamenti e/o abusi che impongono l'immediato allontanamento di alcune componenti della famiglia ed il loro collocamento in situazione protetta, gravi crisi depressive acute da parte di persone generalmente già affette da particolari patologie, emergenza di gravi situazioni di incuria, abbandono e bisogno che vengono improvvisamente alla luce allorché hanno raggiunto i limiti dell'umana sopportazione.

Tale casistica riveste generalmente carattere abbastanza eccezionale e risulta di difficile prevedibilità. Anche in questo contesto l'incidenza finanziaria complessiva risulta comunque trascurabile.

Pur non essendo possibile una limitazione in senso assoluto dell'ammontare di queste particolarissime prestazioni, mediante l'art. 46 si è comunque inteso inquadrare dei limiti di

⁵Art. 54 LAS – Spese di sepoltura

Il Comune provvede alle spese di sepoltura di suoi cittadini non beneficiari di prestazioni assistenziali cantonali, deceduti senza lasciare risorse sufficienti a coprire tali spese. È riservato il regresso su parenti tenuti all'obbligo di assistenza secondo l'art. 328 del CCS.

⁶Art. 53 LAS - Aiuti puntuali

¹Il Comune informa il cittadino che richiede prestazioni puntuali sulle organizzazioni private che gli possono offrire il sostegno necessario, e lo aiuta ad inoltrare la relativa richiesta.

²Il Comune può assumere in proprio la responsabilità e l'onere finanziario di richieste puntuali di sostegno sociale presentate da suoi cittadini in situazione momentanea di bisogno.

⁷Nuova definizione delle Commissioni Tutorie Regionali, in vigore dal 1 gennaio 2013.

riferimento oltre i quali non dovrebbe essere necessario spingersi nemmeno nelle situazioni più sensibili.

Anche per quanto riguarda questa delicata casistica un minimo disciplinamento attraverso la nuova regolamentazione ha precipuamente la funzione di meglio ricordare questo compito che incombe al Comune ed agevolare l'Amministrazione – o chi per essa- nell'espletamento delle sue funzioni.

Art. 51 Norma transitoria – parametri d'applicazione

Questa norma costituisce il compendio degli artt. 11 e 12 che, al fine di far sì che il Municipio possa emanare la relativa ordinanza municipale d'applicazione sulla base di un minimo di esperienza concreta, scongiurando nel contempo il rischio che l'applicazione del nuovo regolamento possa condurre ad un volume di spesa incontrollato. La norma impone che durante il primo anno dopo la sua entrata in vigore le prestazioni siano erogate unicamente sulla base delle soglie di intervento più elevate (reddito disponibile residuale più basso) e nella misura minima prevista dalle singole norme.

VII. Ripercussioni finanziarie della riforma

In considerazione dell'introduzione di nuovi parametri di riferimento rispetto a quelli fiscali finora considerati non risulta possibile tracciare con anticipo una previsione attendibile dei casi d'applicazione della nuova regolamentazione all'infuori dalla prestazione che sarà erogata d'ufficio a favore dei beneficiari di PC-AVS/AI.

Il solo parametro di stima a disposizione dell'Amministrazione è costituito dal numero di persone iscritte a ruolo dei contribuenti che risultano esenti da imposta a cagione del reddito contenuto: in base ai dati relativi al 2009 (ultimo anno disponibile sufficientemente completo) questi casi sono circa 210.

Tra loro rientrano senz'altro tutti i beneficiari di prestazione complementare AVS/AI (ca. 60 casi) nonché almeno il 90% dei giovani di età situata tra i 18 e i 25 anni, ossia ca. 120 casi (pari a ca. 110 casi computabili).

Per deduzione si può azzardare a stimare che il numero massimo dei potenziali beneficiari della nuova prestazione sociale complementare al reddito potrebbe situarsi attorno ad una quarantina di casi, con un esborso complessivo quantificabile al massimo in Fr. 60'000.-.

Riproduciamo di seguito una tabella sintetica con l'indicazione dell'incidenza della regolamentazione attuale e di quella stimata in base alla proposta di regolamento in esame.

Causale	Esborso attuale (cons. 2012)	Esborso stimato nuovo Rsoc
Prestazione complementare al reddito (beneficiari PC AVS/AI)	68'000	73'000
Prestazione complementare al reddito (nuovi beneficiari)	0	60'000
Sussidi per cure ortodontiche	1'000	2'000
Sussidi per attività parascolastiche	4'000	4'000
Aiuti assistenziali puntuali / sepoltura	1'000	1'000
Sussidio ai premi di CM per beneficiari del sussidio cantonale	31'000	0
Totale	105'000	140'000
Maggior esborso stimato (parametri minimi) nuovo Rsoc	35'000	

Sulla base di tale valutazione empirica è ragionevole ritenere che la spesa complessiva annua generata dal nuovo regolamento con l'applicazione dei parametri transitori di cui sopra potrebbe

essere contenuta al di sotto della somma degli importi indicati nel preventivo 2014 per le voci corrispondenti all'attuale regolamentazione pari a Fr. 152'000.-:

- Sussidi cure ortodontiche (Fr. 2'000)
- Sussidio comunale sui premi CM (Fr. 30'000)
- Aiuto complementare comunale AVS (Fr. 100'000)
- Aiuti assistenziali puntuali e tutelari (Fr. 20'000)

VIII. Atti del Consiglio comunale

Con questo messaggio è da considerarsi evasa la mozione 8 maggio 2012 dell'on. Norberto Crivelli e cofirmatari per una rivalutazione dell'ammontare delle prestazioni previste dal regolamento per l'aiuto complementare comunale per gli anziani, i superstiti e gli invalidi del 4 dicembre 1989 e un'estensione delle stesse anche a coloro i quali sono ospiti di istituti o case per anziani.

Con queste considerazioni, a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento che dovesse rendersi necessario in sede di dibattito vi raccomandiamo di voler approvare il presente messaggio mediante l'adozione dei dispositivi di decisione allegati e parte integrante del medesimo.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio:

Il Sindaco:
(Antonella Meuli)

Il Segretario:
(Arnaldo Bernasconi)

Sorengo, 20 gennaio 2014
Ris. Mun. No. 24/14

Allegati:

- A. sintesi delle definizioni contenute nella legislazione cantonale
- B. disegno di regolamento comunale sull'aiuto sociale (RSoc)

Dispositivo di risoluzione
(RSoc)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO,

visto il messaggio No. 1127 del 20 gennaio 2014 accompagnante il disegno di Regolamento comunale sull'aiuto sociale;

visto il rapporto della Commissione delle petizioni del

visto il rapporto della Commissione della gestione del

d e c i d e :

1. Il Regolamento comunale sull'aiuto sociale è approvato articolo per articolo e nel complesso.
2. Spirati i termini di pubblicazione di cui all'art. 187 LOC il regolamento è sottoposto per ratifica alla competente Autorità cantonale.

Gli Scrutatori:

Per il Consiglio Comunale:
Il Presidente:

Il Segretario: